



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

Il giudice designato, dott. Raffaele Del Porto,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.6.2026 nel procedimento cautelare iscritto al n. 5768/2026 R.G.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue.

1. **Controparte_1** usufruttuario della quota del 58% del capitale sociale di IMMTO s.r.l. (da ora, per brevità, IMMTO), ha impugnato nella competente sede arbitrale (domanda depositata presso la Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo in data 11.5.2026, notificata alla società in pari data) la delibera adottata dall'assemblea della società in data 24.4.2026 che ha ratificato *“ai sensi degli artt. 2479-ter, 4° comma, e 2377, 8° comma del Codice Civile le delibere assunte all'Assemblea del 24 settembre 2025 confermando la revoca ad nutum del sig. **CP_1** [...] dalla funzione di amministratore unico ed assegnando tale funzione alla stessa Sig.a **Controparte_2** .*

Con ricorso *ex artt. 2378, 3° comma, e 2479 ter, ultimo comma, c.c.* depositato in data 12.5.2026, il **CP_1** ha poi chiesto la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione della delibera impugnata a questa sezione specializzata *“competente per quanto previsto dall'art. 818, comma 2, c.p.c., in ragione dell'urgenza della tutela richiesta e dell'impossibilità di attendere la nomina dell'Arbitro”*.

2. Le parti confermano che, alla data odierna, non si è ancora insediato il secondo arbitro (pende fra le parti altro procedimento arbitrale avente a oggetto l'impugnazione della precedente delibera di IMMTO in data 24.9.2025), al quale verrà affidata la cognizione dell'impugnazione della delibera in data 24.4.2026; ne deriva la competenza del giudice ordinario a decidere sull'istanza cautelare anche nella presente fase a contraddittorio pieno, ai sensi 818, 2° comma, c.p.c.

3. Nel merito, la richiesta cautelare di sospensione è fondata e deve essere perciò accolta.

4. Sussiste, in primo luogo, il requisito del *fumus boni iuris* con riferimento al secondo motivo di censura articolato dal ricorrente.

4.1. Preliminarmente va disattesa la prima censura sollevata dal CP_1 con la quale questi lamenta che l'assemblea di IMMTO che si è tenuta il 24.4.2026 è *“stata convocata da un amministratore nominato con una delibera nulla e tale vizio non è stato sanato, in quanto l'assemblea non è stata totalitaria”*.

Come difatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un caso sostanzialmente affine a quello in esame, *“l'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali”* (Cass. 4946/2013, da cui è tratta la massima).

Nel caso in esame, la delibera di revoca dell'amministratore CP_1 adottata dall'assemblea dei soci di IMMTO in data 24.9.2025 è stata sì impugnata (è pendente il relativo procedimento arbitrale), ma non è stata sospesa l'efficacia; ne deriva la ritualità della convocazione dell'assemblea del 24.4.2026 da parte dell'amministratore allora in carica, Controparte_2

4.2. Sussiste, di contro, il vizio di costituzione dell'assemblea che si è tenuta il 24.4.2026, per difetto del relativo *quorum*.

L'art. 27, 1° comma, dello statuto di IMMTO stabilisce che *“le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale”*.

Il terzo comma dell'articolo richiama poi espressamente il disposto dell'art. 2368, 3° comma, c.c. *“nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso)”*.

Rileva il tribunale che il primo comma dell'articolo in esame, nel prevedere – in via generale – il *quorum* deliberativo della maggioranza del capitale sociale, stabilisce al contempo, in via indiretta, un necessario *quorum* costitutivo rappresentato dall'analoga maggioranza, che risulta indispensabile per poter adottare una valida delibera.

Il terzo comma dell'articolo dello statuto richiama poi espressamente, come detto, il disposto dell'art. 2368, 3° comma, c.c., a norma del quale, in sostanza, le azioni (o quote) per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono sempre computate ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, risultando, di norma, escluse dal computo del solo *quorum* deliberativo.

Ne deriva la illegittimità dell'assemblea di IMMTO che si è tenuta il 24.4.2026, alla quale, assente il CP_1 (usufruttuario, come detto, della quota del 58% del capitale della società) ha partecipato la sola CP_2 titolare del residuo 42%, insufficiente a integrare il ricordato *quorum* costitutivo.

5. La valutazione comparativa del “*pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione*” richiesta dall'art. 2378, 4° comma, c.c. induce infine a ritenere sussistente il requisito del *periculum in mora*.

A fronte del palese vizio che inficia la (seconda) delibera assembleare (già) impugnata, il richiesto provvedimento di sospensione consente di ripristinare il corretto regime di amministrazione della società, reintegrando nella carica l'amministratore illegittimamente revocato, evitando in tal modo che la società sia affidata alla gestione di un soggetto diverso nel tempo necessario a ottenere la pronuncia (arbitrale) definitiva di merito (anche tenuto conto del principio di stabilità degli atti richiamato sub 4.1.).

6. Nulla per le spese, trattandosi di provvedimento cautelare in corso di causa e, in ogni caso, non contemplato dall'art. 669 *octies*, 6° comma, c.p.c.

7. Dispositivo soggetto a iscrizione *ex artt.* 2378, 6° comma, c.c. e 838 *ter*, 5° comma, c.p.c.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, sospende l'efficacia della delibera dell'assemblea di IMMTO s.r.l. in data 24.4.2026, con la quale Controparte_1 è stato revocato dalla carica di amministratore unico di IMMTO s.r.l.

Nulla per le spese.

Dispositivo soggetto a iscrizione *ex artt.* 2378, 6° comma, c.c. e 838 *ter*, 5° comma, c.p.c.

Si comunichi.

Brescia, 11 giugno 2026

Il giudice

dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209